



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

*Ufficio del Massimario*

### **REGIME DEGLI IMPATRIATI E REQUISITO DELLA PREGRESSA ESPERIENZA LAVORATIVA ALL'ESTERO: LA FINALITÀ ATTRATTIVA DELLA NORMA QUALE LIMITE ALL'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEI BENEFICIARI**

- Sentenza del 15/06/2026, dep. 16/06/2026, n. 63/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, Sez. 1
- Giudice monocratico Tappeiner

#### **Composizione**

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN  
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -  
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA  
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE  
Irpef – Regime impositivo agevolato per lavoratori c.d. impatriati –  
Applicabilità - Prestazione di lavoro all'estero nei 24 mesi precedenti –  
Necessità - Sussistenza.

#### **Massima**

In tema di IRPEF, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo per i lavoratori c.d. impatriati, disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, nel testo applicabile *ratione temporis*, il beneficio fiscale presuppone che il contribuente abbia svolto un'effettiva attività lavorativa all'estero per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi anteriormente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, in coerenza con la finalità della norma di attrarre nel territorio nazionale soggetti in possesso di un patrimonio professionale e lavorativo maturato fuori dal Paese. Ne consegue che non rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione i soggetti che, pur trasferendosi in Italia per intraprendere una nuova attività lavorativa, non abbiano previamente svolto attività di lavoro ovvero percorsi formativi e professionali all'estero idonei a integrare il requisito del collegamento qualificato con un'esperienza maturata fuori dal territorio nazionale. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che il termine "lavoratori", impiegato dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, possa essere interpretato in senso meramente letterale ed estensivo fino a ricomprendere chi non abbia mai svolto attività lavorativa o formativa all'estero, rilevando che tale lettura risulterebbe incompatibile con la *ratio* dell'istituto, volta a favorire il rientro in Italia di soggetti già inseriti in percorsi professionali internazionali).



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. Normativi**

- D.lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16
- L. 30/12/2010, n. 238, art. 2
- L. 30/12/2010, n. 238, art. 3
- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 2
- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 3
- d.l. 31/05/2010, n. 78, art. 44 del
- L. 30/07/2010, n. 122
- D.lgs. 27/12/2023, n. 209, art. 5
- D.M. Econ. e Fin. 26/05/2016

**Conformi**

- Cass. civ., sez. 5, ord. 31/05/2023, n. 20174

**Anno pubb.**

- 2026